



**Newsletter di aggiornamento
e approfondimento
Giugno 2025**

Fondazione Rubes Triva

Sommario

NEWS E APPROFONDIMENTI

Maggiore sicurezza sul lavoro tramite controlli su illeciti sostanziali

Matteo Prioschi,

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme&Tributi", 31 maggio 2025

4

Bando Isi, il 19 giugno click day per le imprese

Roberto Lenzi,

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Primo Piano", 29 aprile 2025

6

Sicurezza, formazione anche per i consiglieri di amministrazione

Mariano Delle Cave,

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme&Tributi", 22 maggio 2025

8

Sicurezza sul lavoro, Confindustria rilancia il protocollo Covid

Nicoletta Picchio,

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Primo Piano", 21 maggio 2025

10

Inail, solo il 5% delle risorse destinato alla prevenzione

Giorgio Pogliotti, Marco Rogari

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Primo Piano", 21 maggio 2025

12

Intelligenza artificiale per ridurre gli infortuni

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme&Tributi", 21 maggio 2025

14

Portale del sommerso, definito il trattamento dei dati personali

Antonella Iacopini,

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme&Tributi", 20 maggio 2025

15

Direttiva macchine, da Inl chiarimenti per i datori di lavoro

Gabriele Taddia,

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme&Tributi Plus Lavoro", 19 maggio 2025

16

"Sì al consuntivo, ma più spesa in prevenzione"

Giorgio Pogliotti,

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme&Tributi", 17 maggio 2025

18

Sicurezza, formazione estesa e con l'obbligo di verifica

Gabriele Taddia,

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme&Tributi", 12 maggio 2025

19

Sprint per il Portale nazionale del sommerso

Matteo Prioschi,

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme&Tributi", 08 maggio 2025

20

Agevolazioni alle imprese virtuose che investono aumentando la sicurezza

Giorgio Pogliotti,

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Primo Piano", 08 maggio 2025

21

SENTENZE**Verifica della patente e obblighi del committente nei cantieri edili: profili di responsabilità***Andrea Cartosio,**Il Sole24 Ore, estratto da "Sicurezza 24", 23 maggio 2025*

24

Responsabilità 231 anche per la condotta imprudente o incauta del lavoratore*a cura della Redazione Diritto,**Il Sole24 Ore, estratto da "Norme&Tributi Plus Diritto", 8 maggio 2025*

26

RASSEGNA NORMATIVA

28

ATTIVITA' DELLA FONDAZIONE**Il programma e le iscrizioni del Festival Internazionale SSL 2025**

30

II Edizione del Safety Love*Il Cast completo*

31

Bando di concorso Premio Rubes Triva – VIII Edizione

32

Il nuovo Accordo Stato Regioni – 17 aprile 2025*Disponibile la registrazione ed il materiale del Webinar*

33

La Carta di Urbino per il benessere della persona che lavora

34

Chiusa in redazione il 3 giugno 2025

news e approfondimenti

Maggiore sicurezza sul lavoro tramite controlli su illeciti sostanziali

Matteo Prioschi

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme&Tributi", 31 maggio 2025

Nei primi tre mesi dell'anno, le ispezioni in materia di salute e sicurezza effettuate dagli ispettori del lavoro sono cresciute del 28% rispetto allo stesso periodo del 2024 e in tutto l'anno scorso erano già aumentate del 126% sul 2023. Gli ispettori, però, devono evitare di fare «accessi improduttivi perché, se vanno in un'azienda per comminare una sanzione da 150 euro per una irregolarità formale si spreca un giorno di lavoro e la verifica non serve a proteggere nessuno. Gli ispettori devono ricercare gli illeciti sostanziali, quelli che creano un problema sociale, come il lavoro nero o grigio, gli appalti illeciti, le irregolarità in materia di salute e sicurezza, il caporalato e il dumping contrattuale». Ad affermarlo è Danilo Papa, direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro, nel suo intervento alla seconda giornata del Festival del lavoro, in corso di svolgimento a Genova. Gli illeciti formali, ha spiegato Papa, devono essere lo strumento per indirizzare l'attività di vigilanza e scovare illeciti più consistenti, come avviene ad esempio con il Durc di congruità.

La tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, ha sottolineato il direttore, si fa con i controlli e questi beneficeranno della prossima assunzione di mille ispettori, ma anche con altri strumenti a disposizione quali la patente a crediti che ha portato all'emersione di aziende che non applicavano gli obblighi formativi sulla materia e ora «hanno dovuto chiedere cosa fare per ottenere la patente», oppure con il provvedimento di sospensione dell'attività, nel corso del tempo divenuto «efficace e importantissimo» perché comporta la regolarizzazione e la regolamentazione del mercato del lavoro e quindi ha effetti che vanno al di là dell'aspetto sanzionatorio.

Un cambio di contesto che potrà avvenire anche grazie all'introduzione della sicurezza in materia di lavoro tra gli insegnamenti scolastici, disposta con la recente legge 21/2025 di cui Walter Rizzetto, presidente della commissione I Lavoro della Camera dei deputati, ha rivendicato la paternità condivisa con altri onorevoli. Grazie a maggiore conoscenza e consapevolezza, «i futuri lavoratori dovranno imparare a dire dei no» a loro tutela, ma ulteriori traguardi potranno essere raggiunti anche grazie alle nuove tecnologie, che devono essere impiegate trovando il modo di tutelare al contempo la privacy dei lavoratori.

Il sottosegretario al Lavoro, Claudio Durigon, ha affermato che a fronte della «emergenza terrificante di morti sul lavoro non ci possono essere difese

datoriali e sindacali per l'imprenditore o il lavoratore, la difesa comporta che tutti si devono mettere in gioco» e ha rivolto un appello ai soggetti che partecipano al tavolo dedicato a questo tema: «davanti a tutto va messo l'interesse per evitare gli infortuni e non quello delle loro organizzazioni».

In tema contrasto alle irregolarità, all'inizio della giornata è stato presentato il protocollo d'intesa per la prevenzione delle situazioni di sfruttamento lavorativo in provincia di Genova, messo a punto da istituzioni, sindacati, associazioni datoriali e consulenti che sarà sottoscritto nei prossimi giorni. Un territorio, ha affermato il prefetto Cinzia Torracco, «in cui emerge una zona grigia di lavoro irregolare». L'intesa riguarda tutte le categorie produttive perché, ha aggiunto Sergio Fossati, direttore area metropolitana di Genova dell'Ispettorato del lavoro, «caporalato e sfruttamento non sono sinonimi di agricoltura, non si verificano solo lì. Infatti, il protocollo, nelle premesse, fa riferimento a edilizia, cantieristica, terziario, servizi alla persona».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

news e approfondimenti

Bando Isi, il 19 giugno click day per le imprese

Roberto Lenzi,

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme&Tributi", 29 maggio 2025

Il click day per accedere ai 600 milioni messi a disposizione dall'Inail a valere sul bando Isi 2024 sarà giovedì 19 giugno alle 11. Le imprese partecipanti avranno 20 minuti per inviare la domanda, anche se storicamente le risorse si esauriscono in tempi molto più brevi. La tabella temporale, che comprende la data del click day, è stata diffusa dall'Inail mentre le imprese hanno ancora tempo (fino alle 18 di domani) per accedere al portale dell'istituto e predisporre la domanda di partecipazione.

Gli altri passaggi

Il 14 maggio sono state pubblicate le regole tecniche per l'invio del codice domanda tramite sportello informatico. A partire dal 3 giugno, quindi dopo la chiusura dello sportello per preparare le domande, saranno disponibili gli indirizzi del portale del partecipante e del portale dell'amministratore a cui le imprese potranno iscriversi dal giorno successivo.

Il 14 giugno sarà messo a disposizione l'indirizzo dello sportello informatico, accedendo nuovamente al portale dell'istituto. A partire da un'ora prima rispetto al click day del 19 giugno, le imprese potranno autenticarsi e stationare sulla pagina di attesa, mentre alle 11 scatterà la corsa a prenotare i fondi.

Gli elenchi Ncd

Le imprese che partecipano al bando su assi e Regioni, per i quali i fondi richiesti sono sufficienti a soddisfare tutte le domande, non dovranno partecipare al click day. In questo caso, entro il 4 giugno l'Inail pubblicherà gli elenchi Ncd (non click day) e per questi primi beneficiari scatterà già la seconda fase di caricamento della documentazione tecnica (da completare entro le 18 del 14 luglio) a riprova delle caratteristiche progettuali che hanno permesso di partecipare al bando.

Cosa prevede il bando

Il bando Inail Isi finanzia la realizzazione di progetti per il miglioramento delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori.

Sostiene, inoltre, le micro e piccole imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli per l'acquisto di nuovi macchinari e

attrezzature di lavoro che riducano in misura significativa le emissioni inquinanti, migliorino l'efficienza e la sostenibilità complessiva e diminuiscano i livelli di rumorosità o il rischio infortunistico o quello derivante dallo svolgimento di operazioni manuali.

Sono finanziabili, in particolare, i progetti per:

la riduzione dei rischi tecnopatici;

l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale;

la riduzione dei rischi infortunistici;

la bonifica da materiali contenenti amianto.

Il contributo può coprire fino al 65% delle spese ammissibili, con un massimo di 130mila euro, considerando che deve sottostare al regime «de minimis».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

news e approfondimenti

Sicurezza, formazione anche per i consiglieri di amministrazione

Mariano Delle Cave,

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme&Tributi", 22 maggio 2025

L'obbligo di formazione dei datori di lavoro, a seguito dell'accordo Stato-Regioni del 17 aprile scorso, ripropone l'annoso tema della corretta individuazione della più importante posizione di garanzia nelle società capitali, quando non gestite da un amministratore unico.

In linea di principio, la giurisprudenza è costante nel sostenere che, nelle società con un consiglio di amministrazione, quest'ultimo nella sua interezza sia il datore di lavoro. Infatti, secondo il Codice civile, il Cda è l'organo deputato alla gestione dell'impresa e quindi quell'organo con gli adeguati poteri decisionali e di spesa per assumere il ruolo di datore. In conclusione, tutti i consiglieri devono assolvere agli obblighi formativi stabiliti dall'accordo.

Vero anche che la stessa giurisprudenza ammette che il Cda possa deliberare una delega di funzioni, individuando al suo interno un consigliere come datore di lavoro per le finalità di sicurezza e, in questo caso, l'unico discente dovrebbe essere lui. La delega è tuttavia correttamente esercitata dal consiglio, se il soggetto scelto, ancorché sia anche il titolare del rapporto di lavoro, sia comunque un consigliere con deleghe ampie ed effettive di gestione dell'impresa, tale da averne la responsabilità.

Se nelle società di piccole dimensioni è una valutazione relativamente semplice, la distribuzione delle deleghe nelle società complesse deve fare i conti, prima ancora che con il Dlgs 81/2008, con il Codice civile, che è perentorio nell'esigenza di un adeguato assetto organizzativo dell'impresa. In buona sostanza, l'amministratore individuato dal consiglio come datore di lavoro non è esito di una delega a monte come suddivisione di compiti, ma conseguenza di una valutazione degli adeguati assetti organizzativi che hanno messo "al centro" quel consigliere delegato per sue responsabilità decisionali e di spesa.

Tuttavia, anche la corretta investitura non libera il Cda, nella sua interezza, dalle sue responsabilità. Diversi precedenti giurisprudenziali hanno enfatizzato che la delega può solo ridurre la portata della posizione di garanzia attribuita agli ulteriori componenti del consiglio, ma non escluderla interamente.

I contenuti formativi, definiti dal recente accordo Stato-Regioni, hanno tra gli

obiettivi quello di essere funzionali a una corretta organizzazione e gestione del sistema di prevenzione e protezione aziendale. Per questo, in ottica prudenziale, soprattutto con riferimento a società di capitali complesse nell'assetto organizzativo, non si può escludere che anche gli altri consiglieri non siano parte del processo formativo. Nel caso di tali componenti, la formazione è comunque funzionale a quel dovere di controllo e supplenza che non viene mai meno.

Invece, la delega di funzioni attribuita dal datore di lavoro, a sua volta, a un soggetto terzo, potrà essere ritenuta corretta se tale soggetto possieda una formazione in conformità al nuovo accordo Stato-Regioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

news e approfondimenti

Sicurezza sul lavoro, Confindustria rilancia il protocollo Covid

Nicoletta Picchio,

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Primo Piano", 21 maggio 2025

Più formazione, un rafforzamento dei sistemi di gestione di sicurezza, patente a crediti, controlli e prevenzione dei rischi. Dopo l'appuntamento con i sindacati, l'8 maggio, ieri a Palazzo Chigi sono state convocate per parlare di sicurezza sul lavoro le associazioni datoriali e di categoria.

Il confronto con il governo proseguirà con incontri tecnici settoriali al ministero del Lavoro. L'ha annunciato ieri il ministro del Lavoro, Marina Calderone: «Sarà presto convocato un tavolo per discutere dell'emergenza caldo. È stato un incontro estremamente proficuo - ha aggiunto - c'è una sensibilità comune e diffusa, la stessa manifestata dai sindacati nel precedente incontro».

Tutti i commenti hanno sottolineato l'importanza della sicurezza e di un impegno comune, che veda accanto all'azione del governo il ruolo delle parti sociali. «È stato un incontro positivo, era ora di parlare di questa tragedia che sono gli incidenti sul lavoro, una tragedia che ci tocca molto da vicino - ha commentato uscendo il vicepresidente di Confindustria per il Lavoro e le Relazioni industriali, Maurizio Marchesini - noi abbiamo in mente un modello semplice ed efficace, quello che abbiamo utilizzato assieme ai sindacati e assieme al governo, per il protocollo Covid. Ognuno si è preso la sua responsabilità, siamo riusciti ad aprire le fabbriche in sicurezza, è il nostro modello di riferimento».

Alla riunione di ieri a Palazzo Chigi, presieduta dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, erano presenti oltre al ministro Calderone anche Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del Made in Italy, Tommaso Foti, ministro degli Affari europei, politiche di coesione e Pnrr, Antonio Iannone, sottosegretario Infrastrutture e ai Trasporti, e Lucia Albano, sottosegretario al Mef. Oltre al consigliere per i rapporti con le parti sociali, Stefano Caldoro e il presidente dell'Inail, Fabrizio D'Ascenzo. Dal governo è arrivata la conferma dell'impegno per potenziare la formazione di imprese e lavoratori, di bonus per le aziende più virtuose, delle risorse messe a disposizione in aggiunta alla dotazione già nella disponibilità Inail.

Per le associazioni datoriali e di categoria erano presenti Alleanza delle coop, Ance, Casartigiani, Cia, Cna, Abi, Coldiretti, Confagricoltura, Confapi, Confartigianato, Confcommercio, Confesercenti, Confetra, Confindustria,

Conftrasporto e Unsic, Ania, Confitarma, per citarne alcune.

L'incontro si è tenuto poche ore dopo l'incidente di un bus di una scuola, in cui ha perso la vita la maestra e alcuni bambini sono rimasti feriti: «L'incidente ha scosso tutti, ha messo in evidenza come sia importante tutelare la sicurezza anche di chi si sposta per andare a lavorare o a scuola, investiremo anche su questo», ha detto Calderone. I temi messi sul tavolo, ha aggiunto, sono stati quelli della prevenzione e formazione in materia di sicurezza, anche negli ambienti scolastici, con un investimento da parte del governo «per rendere strutturale l'assicurazione Inail nell'ambito delle scuole. Attraverso una migliore gestione delle risorse a disposizione attraverso l'Inail potenzieremo non solo la formazione ma tutto quello che attiene all'implementazione della gestione della sicurezza con sistemi che vadano oltre gli obiettivi della norma». Si scenderà nello specifico nei tavoli settoriali. Si parlerà anche di agricoltura, edilizia, patente a crediti: «gli strumenti messi in campo sono da potenziare, ci stanno dando risposte sul fronte dei controlli e della prevenzione dei rischi», ha detto Calderone.

Tra i commenti, la presidente dell'Ance, Federica Brancaccio, ha condiviso il percorso con i tavoli tecnici: «Al tavolo abbiamo chiesto formazione, specifica per chiunque entri in cantiere, e un no al dumping contrattuale, chi applica il contratto dell'edilizia ha incidenza di infortuni in cantiere minori. Sul subappalto, non una catena infinita di subappalti, sì all'organizzazione del lavoro, con la formazione che resta fondamentale». Per il vicepresidente di Confcommercio, Mauro Lusetti, «il lavoratore e l'impresa devono tornare al centro, non la burocrazia, è cruciale il ruolo dell'Ispettorato nazionale del lavoro». Per l'Alleanza delle coop «occorrono misure concrete da valutare nel merito che favoriscano la prevenzione senza penalizzare le imprese».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

news e approfondimenti

Inail, solo il 5% delle risorse destinato alla prevenzione

Giorgio Pogliotti, Marco Rogari

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Primo Piano", 21 maggio 2025

Solo il 5,06% del potenziale bacino di risorse utilizzabili è convogliato dall'Inail sulle attività di prevenzione destinate al mondo del lavoro. A evidenziarlo è il Consiglio di indirizzo e vigilanza (Civ) dell'Istituto, che ha approvato il conto consuntivo 2024 dell'ente, ma con molte osservazioni. Nel mirino del Civ, come ha fatto notare il presidente Guglielmo Loy, sono finite anche le prestazioni istituzionali a carattere economico, pari a 5,516 miliardi di euro, che rappresentano non più «del 45,56% dello stesso potenziale».

Proprio la gestione delle risorse sarebbe, secondo il Civ, interessata da numerose criticità. Quelle stesse risorse alle quali il governo ha deciso di attingere per sostenere il piano per la sicurezza sul lavoro che è al centro del confronto con le parti sociali, per una quota pari a 650 milioni che si vanno ad aggiungere ai 600 già disponibili con i bandi Inail in corso. Il Civ evidenzia che l'avanzo finanziario di 2.678,5 milioni dell'Inail «rappresenta una incongruenza e non un valore per un Istituto previdenziale la cui prima mission è sicuramente l'investimento nella prevenzione, gli interventi di contrasto agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali e la tutela degli assicurati».

Non solo: la lente del Civ si posa anche sull'avanzo economico, «ingente e costante (1.551,6 milioni) determinato dalle criticità da tempo evidenziate dal Consiglio di indirizzo e vigilanza in ordine al mancato impiego, tempestivo e adeguato, delle risorse disponibili messe a disposizione dal sistema produttivo a favore di lavoratori e imprese per le attività proprie dell'Istituto ed all'eccesso di prelievo per premi».

A destare perplessità sono anche la giacenza di cassa depositata nella Tesoreria centrale, quantificata al 31 dicembre 2024 in 44.088,1 milioni, e «una complessiva consistenza patrimoniale a garanzia delle riserve tecniche pari a 50.434,9 milioni di euro, nettamente eccedente il fabbisogno per copertura delle riserve (che ammontano a € 36.711,4 milioni) con un avanzo pari a 13.723,5 milioni». Avanzi (finanziario, economico e patrimoniale) di queste «dimensioni e continuità nel tempo», secondo il Consiglio di indirizzo e vigilanza, rendono necessario sottolineare, «ancora una volta, l'esigenza di evidenziare la ridotta capacità previsionale e di spesa dell'Istituto».

Nel richiamare l'attenzione sulla «necessità di migliorare le iniziative di

sostegno alle imprese che investono in prevenzione, Loy ha ribadito l'esigenza di «spendere effettivamente ed efficacemente tutti gli stanziamenti allocati in Bilancio, per i quali alla fine del 2024 rimangono ancora da erogare 1.977,4 milioni di euro relativi ai bandi precedenti». Importo «in continua, costante e non più accettabile crescita nel corso degli ultimi anni».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

news e approfondimenti

Intelligenza artificiale per ridurre gli infortuni

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme&Tributi", 21 maggio 2025

Formazione continua obbligatoria e uso dell'intelligenza artificiale per prevenire i rischi di infortuni sono tra le proposte avanzate dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti del lavoro nel primo incontro che si è svolto ieri tra Governo e oltre trenta organizzazioni datoriali e di categoria dedicato alla presentazione di iniziative per rafforzare la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro (...).

I consulenti del lavoro hanno sottolineato anche la necessità di un rafforzamento dei controlli abbinato a un apparato sanzionatorio proporzionato ma efficace. Le azioni per migliorare la sicurezza, però, non devono limitarsi al contrasto delle irregolarità, in quanto è opportuno riconoscere una premialità alle imprese virtuose e intervenire con una riformulazione organica del decreto legislativo 231/2001 sulla responsabilità amministrativa delle aziende.

Giovanni Marcantonio, segretario del Consiglio nazionale dell'Ordine dei consulenti, ha affermato che dal confronto che si è svolto tra organizzazioni e Governo «è emersa la necessità di mettere al centro del dibattito la salute e la sicurezza sul lavoro». Un obiettivo da raggiungere anche grazie al ruolo rilevante della contrattazione collettiva e al contributo delle parti sociali che possono favorire la diffusione di buone prassi e lo sviluppo di un modello proattivo, capace di coinvolgere tutti gli attori del mercato del lavoro: datori, lavoratori e rappresentanze sociali.

La salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro saranno affrontati dai consulenti anche nella prossima edizione del Festival del lavoro che si svolgerà a Genova dal 29 al 31 maggio, con un primo bilancio sulla nuova normativa in materia, introdotta lo scorso anno con il decreto-legge 19/2024, che tra le sue novità vede anche l'introduzione della patente a crediti nei cantieri edili.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

news e approfondimenti

Portale del sommerso, definito il trattamento dei dati personali

Antonella Iacopini,

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme&Tributi", 20 maggio 2025

Proseguono i lavori per la messa in funzione del Portale nazionale del sommerso, prevista entro il 30 maggio (...). Con il decreto 60 del 6 maggio 2025, il ministero del Lavoro ha disciplinato gli elementi essenziali del trattamento dei dati personali di cui all'articolo 4, comma 2, del Dm 170/2024. Il decreto dettaglia le tipologie di dati personali trattati all'interno del portale che saranno conferiti e consultati da Inl, Inps, Inail, Arma dei Carabinieri e Guardia di finanza, relativamente alle risultanze della vigilanza di contrasto al lavoro sommerso e, più in generale, avverso violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, compresi i profili di sicurezza, previdenziali, assicurativi e fiscali, strettamente connessi con il lavoro irregolare.

Nella banca dati confluiranno non solo i verbali di contestazione, ma anche gli ulteriori provvedimenti adottati dall'Ispettorato nei confronti delle imprese volti a garantire una tutela sostanziale ai lavoratori, come ad esempio le diffide accertative per i crediti patrimoniali. Così come verranno collezionate anche le richieste di intervento presentate dai lavoratori e i provvedimenti conseguenti all'attività di vigilanza.

Il decreto 60/2025 si compone di diversi allegati. Nell'allegato A vengono dettagliate le informazioni che saranno caricate nel sistema informativo relativamente ai soggetti controllati rispetto alla data, tipologia ed esito dell'accertamento. I dati collezionati non sono solo gli illeciti riscontrati, ma anche il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale, la diffida accertativa, la disposizione e i lavoratori tutelati, oltre agli imponibili contestati e i contributi recuperati, di più stretta competenza degli istituti previdenziali e assicurativi, e agli importi delle imposte contestate e recuperate da parte della Guardia di finanza. Per quanto riguarda invece le informazioni relative alle violazioni contenute in atti di prescrizione adottati sulla base del Dlgs 758/94, visto il carattere penale, si precisa che le stesse verranno rese disponibili in consultazione solo successivamente all'implementazione delle misure di sicurezza aggiuntive di cui all'allegato C).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le considerazioni esposte non impegnano l'amministrazione di appartenenza

news e approfondimenti

Direttiva macchine, da Inl chiarimenti per i datori di lavoro

Gabriele Taddia,

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme&Tributi Plus Lavoro", 19 maggio 2025

I chiarimenti in una nota congiunta con la Conferenza Stato Regioni

L'Ispettorato Nazionale del lavoro e la Conferenza Stato Regioni hanno fornito, con una nota congiunta, importanti indicazioni circa le disposizioni da applicare – anche in sede ispettiva – in relazione alle macchine costruite prima della direttiva macchine 82/392 e poi in periodo antecedente il Dpr 459/96

In particolare, la nota ha premesso che la Direttiva Macchine 89/392/CEE, recepita con il Dpr n. 459/1996, ha previsto che le macchine immesse sul mercato dopo il 21 settembre 1996 devono obbligatoriamente essere dotate di marcatura CE, che sancisce il presunto rispetto dei requisiti di sicurezza per l'uso cui sono destinate. Successivamente, l'Unione Europea ha emanato la Direttiva Macchine 2006/42/CE, recepita in Italia con il Dlgs. n. 17 del 27/01/2010, che ha sostituito integralmente la precedente Direttiva 89/392/CEE.

Pertanto, per le macchine prodotte e utilizzate prima del 21 settembre 1996, la normativa di riferimento resta il Dlgs. n. 81/2008 che, all'art. 70 comma 2 stabilisce che «le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all'allegato V».

L'art. 71 del medesimo Dlgs 81/08 prevede l'obbligo in capo al datore di lavoro di mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all'articolo 70, pertanto, il datore di lavoro deve assicurare la conformità delle attrezzature di lavoro ai requisiti generali di sicurezza di cui all'allegato V.

Di conseguenza il datore di lavoro dovrà valutare i requisiti di sicurezza posseduti dall'attrezzatura di lavoro in base all'allegato V, nell'ambito del processo di valutazione dei rischi di cui all'articolo 17 comma 1 lettera a) e secondo le modalità indicate dall'articolo 29 del Dlgs. 81/2008. Il Documento di Valutazione dei Rischi dovrà evidenziare la valutazione del rischio specifico in coerenza con le indicazioni di cui all'articolo 28 del Dlgs. 81/2008.

Nell'ambito della valutazione dei rischi, il datore di lavoro ritiene talvolta opportuno affidarsi, per la verifica di tale conformità, ad un tecnico abilitato, il quale attesta la rispondenza dell'attrezzatura di lavoro ai requisiti previsti all'allegato V del Dlgs. n. 81/2008.

A riguardo, si evidenzia che il Legislatore non ha previsto, in capo al datore di lavoro, alcun obbligo in tal senso; di conseguenza, la mancanza dell'attestazione a firma di un tecnico abilitato per le attrezzature "ante direttiva" non costituisce presupposto per accertarne la non conformità ai requisiti generali di sicurezza di cui all'Allegato V del citato decreto.

Pertanto, in sede di ispezione, si dovrà verificare, oltre alla corretta valutazione dei rischi, la conformità ai requisiti generali di sicurezza di cui all'allegato V.

Le macchine ed attrezzature costruite e/o immesse sul mercato antecedentemente all'entrata in vigore del Dpr. n. 459/1996 non sono soggette alla redazione da parte del costruttore del libretto di uso e manutenzione, obbligo introdotto dalla richiamata normativa e ribadito dal successivo Dlgs. n. 17 del 27/01/2010.

Ciò premesso, Inl e Conferenza Stato Regioni non ritengono obbligatoria la redazione integrale del manuale di uso e manutenzione ma, stando alla nota, sarà necessario che il datore di lavoro predisponga schede tecniche/procedure o istruzioni operative, nelle quali siano riportate le norme comportamentali e le misure di sicurezza adottate e le indicazioni indispensabili a garantire la sicurezza dei lavoratori (allegato V, punto 9.2, Dlgs. n. 81/2008).

Le indicazioni sopra riportate, risultano di fondamentale importanza per la corretta gestione delle macchine prodotte ante 1996, e ciò anche in relazioni a possibili contestazioni di carattere penale che possono essere effettuate sia in semplice sede ispettiva che a seguito di infortuni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

news e approfondimenti

"Sì al consuntivo, ma più spesa in prevenzione"

Giorgio Pogliotti,

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Norme&Tributi", 17 maggio 2025

L'avanzo finanziario dell'Inail che sfiora 2,7 miliardi di euro, l'avanzo economico di 1,5 miliardi di euro e la giacenza di cassa depositata in Tesoreria centrale di 44,1 miliardi di euro, rappresentano una «incongruenza e non un valore» per l'Istituto, la cui mission è «investire nella prevenzione, gli interventi di contrasto agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali e la tutela degli assicurati». Le criticità sono evidenziate dal Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Inail, presieduto da Guglielmo Loy, che ha approvato all'unanimità il consuntivo 2024, sottolineando la costante crescita delle entrate (12,1 miliardi), al netto delle partite di giro, per la ripresa delle attività produttive, trainata dal valore del gettito dei premi e contributi di assicurazione pari a 9,8 miliardi di euro. Il Civ ribadisce che l'Inail deve utilizzare «tutte le risorse disponibili per il pieno assolvimento delle finalità istituzionali», «preoccupa il perdurante avanzo finanziario ed economico, effetto dell'eccesso di prelievo a carico delle imprese, l'insufficiente erogazione di risorse per la prevenzione». Nel richiamare la necessità di «migliorare le iniziative di sostegno alle imprese che investono in prevenzione», il presidente Loy ribadisce l'esigenza di «spendere tutti gli stanziamenti in Bilancio: a fine 2024 restano da erogare oltre 1,9 miliardi dei bandi precedenti». Richiami attuali, in vista dell'incontro di mercoledì a Palazzo Chigi con le associazioni datoriali sulla sicurezza sul lavoro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

news e approfondimenti

Sicurezza, formazione estesa e con l'obbligo di verifica

Gabriele Taddia,

Il Sole 24 Ore, Estratto da Norme&Tributi", 12 maggio 2025

Dopo anni di attesa e rinvii, sembra essere giunto finalmente in porto il nuovo Accordo della Conferenza Stato-Regioni (17 aprile 2025, repertorio atti 59/CSR) che ridefinisce in modo sostanziale tutta la materia della formazione nell'ambito dell'igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro (...).

L'accordo, pur siglato, non è ancora in vigore ma lo diventerà al momento della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. L'atto prevede l'abrogazione di tutti i cinque accordi precedenti in materia, e già questo rappresenta un grande merito in quanto viene finalmente data una struttura unica e coerente dei diversi percorsi formativi, prima di oggi sparsi in un corpo normativo estremamente frammentario e non organico.

Come previsto testualmente dalle premesse dell'Allegato A del documento, l'accordo è finalizzato a individuare la durata e i contenuti minimi dei percorsi formativi per i seguenti soggetti:

datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori (articolo 37 del Dlgs 81/2008);

responsabili e addetti ai servizi di prevenzione e protezione (articolo 32 del Dlgs 81/2008);

datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione (articolo 34 del Dlgs 81/2008);

coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori (articolo 98 del Dlgs 81/2008);

lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (Dpr 177/2011);

operatori di attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione (articolo 73, comma 5, del Dlgs 81/2008).

Di fondamentale importanza è stata l'introduzione dell'obbligo di verifica dell'apprendimento per tutte le categorie di soggetti formati. L'Accordo prevede in modo dettagliato per ciascuna figura interessata le modalità di verifica dell'apprendimento che saranno colloqui o test, test eventualmente integrato da colloquio, test e simulazioni, simulazioni, e infine prove pratiche

per lavoratori, datori di lavoro e lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati e operatori addetti alla conduzione delle attrezzature (articolo 73, comma 5, del Dlgs 81/2008).

Valutazione durante il lavoro

Un altro punto cardine dell'Accordo è l'obbligo di costante verifica da parte del datore di lavoro dell'efficacia della formazione.

Il datore di lavoro, oltre ad assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente e adeguata in merito ai rischi specifici, deve, pertanto, anche verificarne l'efficacia durante lo svolgimento della prestazione di lavoro.

La disposizione chiarisce esplicitamente che la valutazione dell'efficacia della formazione, parte integrante del processo formativo, ha lo scopo di verificare e misurare l'effettivo cambiamento che la formazione ha avuto sui partecipanti, attraverso l'interiorizzazione di concetti e l'acquisizione delle competenze necessarie, rispetto all'esercizio del proprio ruolo in azienda, con un effetto diretto sia sull'efficacia che sull'efficienza del funzionamento organizzativo del sistema prevenzionale.

La valutazione dell'efficacia risulta necessaria per rilevare informazioni utili a supportare i processi decisionali aziendali e assume una funzione migliorativa, centrata sui processi e sui loro legami con i risultati.

La valutazione dovrà essere svolta a posteriori, a una certa distanza di tempo dal termine del corso, durante lo svolgimento della prestazione lavorativa e dovrà constatare l'applicazione al lavoro di conoscenze, abilità e competenze acquisite dai discenti mediante l'intervento formativo; comportamenti e pratiche abituali inerenti all'organizzazione, quali la corretta applicazione di procedure, schede lavorative, protocolli e così via.

L'Accordo disciplina anche dettagliatamente la formazione erogata non in presenza ma in videoconferenza e, dove consentita, con e-learning.

Insomma, un riordino complessivo da valutare nell'insieme positivamente e che, come sempre, andrà verificato alla prova dei fatti. Certamente, il messaggio di fondo che la formazione è un cardine ineludibile della salute e della sicurezza dei lavoratori, è stato esplicitato in modo molto chiaro.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

news e approfondimenti

Sprint per il Portale nazionale del sommerso

Matteo Prioschi,

Il Sole 24 Ore, Estratto da Norme&Tributi", 08 maggio 2025

Con la pubblicazione, avvenuta il 6 maggio, del decreto 28/2025 del ministro del Lavoro contenente la disciplina per il trattamento dei dati personali, si è aggiunto l'ultimo tassello normativo per alimentare il Portale nazionale del sommerso con le informazioni relative alle attività ispettive, e relativi esiti, compiuti in materia di lavoro.

Nel Portale, secondo quanto stabilito dal decreto-legge 36/2022, devono confluire i verbali ispettivi e i provvedimenti derivanti dall'attività di vigilanza, nonché gli atti relativi ai contenziosi, concernenti le verifiche svolte dall'Ispettorato nazionale del lavoro, Inps, Inail, Carabinieri e Guardia di Finanza.

L'Ispettorato, chiamato alla realizzazione e gestione del Pns dialogando con gli altri soggetti coinvolti, è ora impegnato nella volata finale per garantire il completamento delle operazioni entro il 30 maggio, come stabilito dal Dm 170/2024 del ministro del Lavoro. «Il Portale - afferma Danilo Papa, direttore dell'Inl - consentirà finalmente di condividere i dati ispettivi e permetterà di fare un salto di qualità all'attività di vigilanza, superando le problematiche di sovrapposizione degli interventi ispettivi».

Il Dm, che include tre allegati, specifica le informazioni che devono essere inserite nel Pns, nonché le misure di sicurezza tecniche e operative da implementare sui sistemi informatici dell'Inl e quelle di competenza degli altri enti cooperanti. Viene stabilito che i dati trattati nel Pns «sono conservati per cinque anni decorrenti dalla data di acquisizione dell'ultima informazione o atto pertinente allo stesso fascicolo, decorsi i quali i predetti dati vengono cancellati».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

news e approfondimenti

Agevolazioni alle imprese virtuose che investono aumentando la sicurezza

Giorgio Pogliotti,

Il Sole 24 Ore, Estratto da "Primo Piano", 08 maggio 2025

Premiare le imprese virtuose che investono per incrementare la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, secondo un meccanismo di "bonus-malus". Allargare la platea di lavoratori beneficiari della formazione ulteriore rispetto a quella obbligatoria, con il coinvolgimento dei fondi interprofessionali. Stabilizzare la tutela Inail nelle scuole per un milione tra studenti, personale docente e no.

Sono alcune misure della proposta che verrà illustrata questa mattina dal governo nell'incontro con sindacati a Palazzo Chigi, con la probabile presenza del premier Giorgia Meloni. Ieri sono proseguiti gli incontri tra i tecnici del ministero del Lavoro e di Palazzo Chigi per la messa a punto del pacchetto di misure finanziate con 650 milioni del bilancio Inail che, con molta probabilità, vedranno la luce in autunno nell'ambito della manovra. Gli interventi puramente formativi potrebbero viaggiare con un decreto ad hoc, con una tempistica sempre non immediata, beneficiando di 50 milioni sempre di provenienza Inail. Il governo vuole rafforzare il meccanismo premiale destinato alle aziende che non hanno registrato infortuni nel biennio precedente e che rispettano le disposizioni del Testo Unico sulla Sicurezza (l'ipotesi è uno sconto del 5-7% sul premio). Si ragiona di un intervento specifico per premiare le aziende dell'agricoltura che aderiscono alla rete di qualità. Si vuole potenziare la formazione dei lavoratori per contrastare il fenomeno degli infortuni in itinere, e degli studenti con l'introduzione della salute e della sicurezza sul lavoro nell'educazione civica. Le risorse Inail si aggiungono ai 600 milioni del bando Isi aperto dallo scorso 14 aprile per un contributo a fondo perduto del 65% fino a 130mila euro di investimenti aziendali per l'acquisto di nuovi macchinari e attrezzature, o per l'adozione di modelli organizzativi per la riduzione dei rischi.

Un aspetto del problema riguarda le risorse: sfogliando le tabelle del bilancio preventivo 2025 Inail emerge che per la prevenzione si prevede una spesa di 737 milioni, pari al 6,4% delle uscite. L'altro aspetto riguarda le effettive erogazioni: dal 2010 l'Inail ha messo a disposizione per il Bando ISI oltre 4 miliardi di incentivi alle imprese ma solo il 44% dell'importo relativo ai progetti ammessi è stato liquidato. «Le persistenti criticità sui tempi di gestione delle istruttorie tecniche, nonostante le costanti implementazioni e automazioni sul

sistema informatico per la gestione amministrativa del bando, non consentono ancora una concreta riduzione dei tempi di erogazione», sottolinea il Civ dell'Inail nella bozza di parere sul piano triennale di prevenzione. Il numero dei progetti ammessi è cresciuto al crescere dello stanziamento, passato dagli oltre 211 milioni del bando 2020 con 2.786 progetti ammessi ai 6.305 nel 2023 con uno stanziamento di oltre 508 milioni, ai 600 milioni del 2024 confermati nel 2025 ma «ancora insufficienti», alla luce della positiva partecipazione delle piccole e microimprese. «Le procedure di erogazione sono ancora lente - conclude il presidente del Civ Inail, Guglielmo Loy - e vanno semplificate, soprattutto per le spese per l'acquisto di macchinari».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

sentenze

Verifica della patente e obblighi del committente nei cantieri edili: profili di responsabilità

Andrea Cartosio,

Il Sole24 Ore, estratto da "Sicurezza 24", 23 maggio 2025

Il committente, nell'ambito dell'esecuzione di lavori in cantiere, è titolare di specifici obblighi di vigilanza e controllo nei confronti delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi incaricati. Tale soggetto assume una posizione di garanzia in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, potendo rispondere penalmente degli eventi infortunistici occorsi nell'ambito del cantiere a carico dei soggetti cui affida le attività.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13533 del 2025, ha ribadito tale principio, confermando la condanna per omicidio colposo aggravato di un committente che aveva omissso adeguati controlli. In particolare, la responsabilità è stata motivata dall'inadeguata selezione dell'impresa esecutrice e dalla mancata vigilanza sulle misure generali di prevenzione e protezione adottate dall'appaltatore.

Nel caso esaminato, il decesso di un lavoratore autonomo è stato causato dalla mancata osservanza delle norme relative alla prevenzione delle cadute dall'alto: il lavoratore operava senza dispositivi di protezione individuale, situazione derivante dalla scelta di un soggetto non idoneo da parte del committente.

Tale pronuncia invita a riflettere sugli obblighi gravanti sul committente nell'affidamento di lavori a imprese e lavoratori autonomi, nonché sui rischi connessi alla loro inosservanza. La rilevanza di tali profili è accentuata dalle recenti innovazioni legislative concernenti l'introduzione della patente a punti per imprese e lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei e mobili, che ampliano la sfera di responsabilità del committente.

Ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera b) del Decreto Legislativo 81/2008, il committente è definito come il soggetto "per conto del quale viene realizzata l'opera", indipendentemente da eventuali frazionamenti nella sua esecuzione. La giurisprudenza ha interpretato tale nozione in senso ampio, includendo chi agisce "per incarico", "in nome di" o "a favore di" l'opera, ovvero chi ha interesse diretto alla sua realizzazione, sia per contratto, sia per vantaggi economici o obblighi giuridici, o per delega.

Gli obblighi in materia di sicurezza imposti al committente sono strettamente

connessi all'affidamento dei lavori e si riferiscono ai rischi che, in ragione della sua qualifica, egli è in grado di governare. A tal fine, l'articolo 90, comma 9, lettera a) del medesimo Decreto stabilisce l'obbligo per il committente o il responsabile dei lavori di verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie e dei lavoratori autonomi, secondo le modalità indicate nell'allegato XVII.

Per i cantieri di entità inferiore a 200 uomini-giorno e privi di rischi particolari, tale verifica avviene generalmente mediante la presentazione da parte delle imprese e dei lavoratori autonomi del certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato, del documento unico di regolarità contributiva e di autocertificazioni relative ai requisiti previsti.

La conferma della responsabilità penale del committente da parte della Corte si fonda proprio sulla mancata osservanza di tali adempimenti preliminari.

Inoltre, il Decreto-legge 19/2024 ha introdotto un ulteriore obbligo a carico del committente (ora previsto all'articolo 90, comma 9, lettera b-bis), consistente nella verifica del possesso della patente o documento equivalente da parte delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche in caso di subappalto. Nei casi in cui l'impresa non sia soggetta al possesso della patente, si richiede l'attestazione di qualificazione SOA.

L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha specificato, con la nota n. 9326/2024, che detta verifica deve essere effettuata esclusivamente al momento dell'affidamento dei lavori.

Questo ulteriore onere rafforza la posizione di garanzia del committente; infatti, per esonerarsi da ogni responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro, egli deve garantire anche l'effettuazione di questo controllo documentale preliminare, che costituisce elemento essenziale della qualificazione tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi coinvolti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

sentenze

Responsabilità 231 anche per la condotta imprudente o incauta del lavoratore

a cura della Redazione Diritto,

Il Sole24 Ore, estratto da "Norme & Tributi Plus Diritto", 8 maggio 2025

Responsabilità da reato degli enti – Reato presupposto – Violazione della normativa antinfortunistica – Lesioni colpose gravi al lavoratore – Art. 25 septies dlgs n. 231/2001 - Condotta imprudente del lavoratore – Esimente per la responsabilità dell'ente – Condizioni – Abnormità del comportamento del lavoratore

Deve affermarsi la sussistenza del reato presupposto di lesioni colpose gravi con inosservanza della disciplina infortunistica, ai sensi degli art. 25-septies D.Lgs. 231/2001 per il datore di lavoro anche in presenza di una condotta imprudente o incauta del lavoratore poiché le disposizioni di sicurezza perseguono il fine di tutelare il lavoratore anche dagli infortuni derivanti da sua colpa, onde l'area di rischio da gestire comprende il rispetto della normativa prevenzionale che si impone ai lavoratori, dovendo il datore di lavoro impedire l'instaurarsi, da parte degli stessi destinatari delle direttive di sicurezza, di prassi di lavoro non corrette e, come tali, causa di possibili rischi per la sicurezza e l'incolumità dei lavoratori. La colpa del lavoratore eventualmente concorrente con la violazione della normativa antinfortunistica addebitata ai soggetti tenuti ad osservarne le disposizioni, non esime questi ultimi dalle proprie responsabilità, poiché l'esistenza del rapporto di causalità tra la violazione e l'evento-morte o lesioni del lavoratore, che ne sia conseguito, può essere esclusa unicamente nei casi in cui sia provato che il comportamento del lavoratore fu abnorme.

Corte di Cassazione, Sezione 4 Penale, Sentenza 22 aprile 2025, n. 15694

Lavoro - Prevenzione infortuni - Sul lavoro - Infortunio - Sistema di sicurezza carente - Condotta colposa del lavoratore - Responsabilità o corresponsabilità del lavoratore - Configurabilità - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

Non è configurabile la responsabilità ovvero la corresponsabilità del lavoratore per l'infortunio occorsogli allorquando il sistema della sicurezza approntato dal datore di lavoro presenti delle evidenti criticità, atteso che le disposizioni antinfortunistiche perseguono il fine di tutelare il lavoratore anche dagli

infortuni derivanti da sua colpa, dovendo il datore di lavoro dominare ed evitare l'instaurarsi da parte degli stessi destinatari delle direttive di sicurezza di prassi di lavoro non corrette e, per tale ragione, foriere di pericoli. (Fattispecie relativa all'omessa adeguata valutazione, da parte del datore di lavoro, dei rischi di trascinamento - già manifestatisi in precedenza - derivanti dall'utilizzo di uno straccio per le operazioni di pulitura e rifinitura delle calzature in produzione eseguite dal lavoratore in prossimità di una macchina spazzolatrice dotata di albero rotante. In applicazione del principio, la S.C. ha escluso che il lavoratore potesse ritenersi edotto della situazione di rischio alla luce di un incidente verificatosi alcuni giorni prima).

Corte di Cassazione, Sezione 4 Penale, Sentenza 2 marzo 2017 n. 10265

Reato - Causalità (rapporto di) - Concorso di cause - Comportamento anormale del lavoratore.

In tema di causalità, la colpa del lavoratore eventualmente concorrente con la violazione della normativa antinfortunistica addebitata ai soggetti tenuti ad osservarne le disposizioni non esime questi ultimi dalle proprie responsabilità, poiché l'esistenza del rapporto di causalità tra la violazione e l'evento-morte o -lesioni del lavoratore che ne sia conseguito può essere esclusa unicamente nei casi in cui sia provato che il comportamento del lavoratore fu anormale, e che proprio questa anormalità abbia dato causa all'evento. (La Suprema Corte ha precisato che è anormale soltanto il comportamento del lavoratore che, per la sua stranezza ed imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte dei soggetti preposti all'applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro, e che tale non è il comportamento del lavoratore che abbia compiuto un'operazione comunque rientrante, oltre che nelle sue attribuzioni, nel segmento di lavoro attribuitogli).

Corte di Cassazione Sezione 4 Penale Sentenza 9 giugno 2011 n. 23292

© RIPRODUZIONE RISERVATA

*rassegna normativa***G.U. 6 maggio 2025, n. 103 - G.U. 31 maggio 2025, n. 125****LEGGE 23 aprile 2025, n. 64**

Misure di semplificazione per il potenziamento dei controlli sanitari in ingresso sul territorio nazionale in occasione del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025. (25G00072) Pag. 1
(G.U. 7 maggio 2025 n. 104)

DECRETO-LEGGE 7 maggio 2025, n. 65

Ulteriori disposizioni urgenti per affrontare gli straordinari eventi alluvionali verificatisi nei territori di Emilia-Romagna, Toscana e Marche e gli effetti del fenomeno bradisismico nell'area dei Campi Flegrei, nonché disposizioni di carattere finanziario in materia di protezione civile. (25G00075) Pag. 2
(G.U. 7 maggio 2025 n. 104)

**MINISTERO DELL'INTERNO
COMUNICATO**

Classificazione di un manufatto esplosivo (25A02752)
(G.U. 13 maggio 2025 n. 109)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 5 maggio 2025**

Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro del Comune di Maratea nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza dell'evento franoso verificatosi il giorno 30 novembre 2022 in località Castrocucco, nel Comune di Maratea. (Ordinanza n. 1141). (25A02906) Pag. 70
(G.U. 16 maggio 2025 n. 112)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 maggio 2025

Proroga dello stato di emergenza per intervento all'estero in conseguenza degli accadimenti in atto nella striscia di Gaza e ulteriore stanziamento. (25A03004) Pag. 2
(G.U. 20 maggio 2025 n. 115)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 9 maggio 2025

Proroga dello stato di emergenza in relazione alla situazione di grave deficit idrico in atto nel territorio della Regione Siciliana. (25A03005) Pag. 2
(G.U. 20 maggio 2025 n. 115)

DECRETO-LEGGE 21 maggio 2025, n. 73

Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l'ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l'attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all'Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti. (25G00084) Pag. 1
(G.U. 21 maggio 2025 n. 116)

**COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE
DELIBERA 25 febbraio 2025**

Sisma Abruzzo 2009. Approvazione del Programma di sviluppo Restart 2. Approvazione di nuovi interventi e assegnazione di risorse. (Delibera n. 10/2025). (25A03022) Pag. 63
(G.U. 24 maggio 2025 n. 119)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 aprile 2025

Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che interessano il territorio della Regione Emilia-Romagna a partire dal giorno 17 ottobre 2024. (25A03164) Pag. 2
(G.U. 30 maggio 2025 n. 124)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 aprile 2025

Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 17 settembre 2024, nel territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini. (25A03165) Pag. 3
(G.U. 30 maggio 2025 n. 124)

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA 21 maggio 2025**

Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e Rimini. (Ordinanza n. 1143). (25A03163) Pag. 40
(G.U. 30 maggio 2025 n. 124)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 aprile 2025

Estensione degli effetti dello stato di emergenza di cui alla delibera 21 settembre 2024, al territorio di Camerano, di Camerata Picena, di Castelfidardo, di Loreto, di Offagna e di Osimo della Provincia di Ancona, di Cartoceto, di Montefelcino e di San Costanzo della Provincia di Pesaro e Urbino, di Morrovalle, di Recanati della Provincia di Macerata, colpito dagli eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 18 settembre 2024 ed ulteriore stanziamento. (25A03167) Pag. 1
(G.U. 31 maggio 2025 n. 125)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 aprile 2025

Ulteriore stanziamento per la realizzazione degli interventi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 30 ottobre 2023 al 5 novembre 2023 nel territorio della Provincia di Belluno, di Treviso e di Venezia. (25A03168) Pag. 2
(G.U. 31 maggio 2025 n. 125)

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19 maggio 2025

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 30 ottobre 2023 al 5 novembre 2023 nel territorio della Provincia di Belluno, di Treviso e di Venezia. (25A03169) Pag. 3
(G.U. 31 maggio 2025 n. 125)

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI**DECRETO 22 aprile 2025**

Esenzione dall'obbligo di rispetto dei tempi di guida e di riposo nel settore dei trasporti stradali e dall'obbligo di dotazione ed uso dell'apparecchio di controllo di cui al regolamento (UE) n. 165/2014. (25A03189) Pag. 23
(G.U. 31 maggio 2025 n. 125)

attività della Fondazione

Il programma e le iscrizioni del Festival Internazionale SSL 2025

La partecipazione a tutti gli eventi del Festival è totalmente gratuita

**L'EVENTO SI TERRÀ A GORIZIA PRESSO IL CASTELLO DI SPESSA
ALL'INGRESSO SARÀ POSSIBILE RITIRARE IL BADGE CHE PERMETTERÀ L'ACCESSO AI VARI SEMINARI/EVENTI**

(CLICCA IL RIQUADRO SOTTOSTANTE PER SCARICARE IL PROGRAMMA)



Disponibile il programma della IV edizione del Festival

 **Leggi e scopri i relatori di questa edizione**

(CLICCA IL RIQUADRO SOTTOSTANTE PER ISCRIVERTI ALLE SESSIONI IN PRESENZA)



partecipa in presenza







(CLICCA IL RIQUADRO SOTTOSTANTE PER ISCRIVERTI ALLE SESSIONI DA REMOTO)



partecipa da remoto

Clicca il Webinar di tua preferenza e iscriviti







www.festivalsalutesicurezzaalavoro.it

attività della Fondazione

II edizione del Safety Love



**Ingresso libero fino a capienza della piazza, stabilita da un piano sicurezza.
Non ci saranno a disposizione biglietti d'ingresso e non sarà possibile prenotare.**

**Gli unici posti a sedere riservati saranno quelli per il cerimoniale del Comune di Gorizia,
Regione Friuli Venezia-Giulia, Fondazione Rubes Triva e portatori di handicap con un accompagnatore.**

L'accesso ad essi riservato sarà **US1
fornendo all'ingresso il proprio nominativo dichiarato precedentemente.**

<https://www.festivalsalutesicurezzaalavoro.it/safetylove/>

attività della Fondazione

BANDO DI CONCORSO Premio Rubes Triva – VIII ED.

BANDO DI CONCORSO
Premio Rubes Triva | VIII ED.

PER IL MIGLIOR ELABORATO DI NATURA SCIENTIFICA, TESI DI LAUREA MAGISTRALE E TESI DI DOTTORATO CONNESSE ALLA **tutela della salute e sicurezza sul lavoro, comunicazione e tutela ambientale**

chi può presentare la domanda?
tutti i dipendenti delle aziende aderenti ed i parenti di primo grado



FONDAZIONE
RUBES TRIVA
SICUREZZA, LAVORO, AMBIENTE



INVIA LA CANDIDATURA
ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2025

si informa che la **Fondazione Nazionale Sicurezza Rubes Triva** ha pubblicato il bando relativo alla **VIII Edizione del Premio Rubes Triva**, destinato a valorizzare le migliori tesi di laurea magistrale o di dottorato in materia di **salute e sicurezza sul lavoro**.

Il concorso è rivolto ai **dipendenti delle aziende aderenti alla Fondazione per l'anno 2025** e ai loro **parenti di primo e secondo grado** che abbiano conseguito il titolo di studio o presentato un elaborato scientifico tra il **1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2024**, su tematiche attinenti alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, anche in relazione alla comunicazione, all'ambiente o ai sistemi integrati.

Sono previsti 6 premi da 3.000 euro ciascuno, al lordo delle ritenute di legge.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire **entro e non oltre le ore 24.00 del 30 settembre 2025**, secondo le modalità indicate nel bando allegato, disponibile anche sul sito della Fondazione.

Vi invitiamo a diffondere questa opportunità tra i vostri dipendenti e i loro familiari, quale occasione per valorizzare studi e ricerche che contribuiscano a promuovere la cultura della prevenzione e della sicurezza sul lavoro.

Leggi il [bando](#) ed invia la candidatura.

Per eventuali chiarimenti è possibile contattare la segreteria della Fondazione ai contatti sottostanti.





FONDAZIONE
RUBES TRIVA
SICUREZZA, LAVORO, AMBIENTE



15
ANNIVERSARIO

segreteria@fondazionerubestriva.it
t. 0632690411

attività della Fondazione

Il nuovo Accordo Stato Regioni – 17 aprile 2025 WEBINAR – Quali sono le novità?



È possibile scaricare il materiale del webinar accedendo al sito www.fondazionerubestriva.info;

→ Cliccando su **"ACCESSO AREA RISERVATA CORSI FAD/WEBINAR"**;

→ Nella casella centrale inserire il codice **2101** e cliccare **LOGIN**;

→ Prelevare il materiale di proprio gradimento.

Nella stessa sezione è stato inserito il file **Domande&Risposte** da poter visionare.

Domande&Risposte

Gli attestati di un soggetto formatore accreditato in una regione valgono per tutto il territorio nazionale?

SI.

Indipendente dal soggetto formatore che ha emesso l'attestato.

Secondo il paragrafo 6 della PARTE I dell'ACSR 17 aprile 2025 *"Gli attestati rilasciati ai sensi del presente accordo hanno validità su tutto il territorio nazionale"*.

La parte formazione obbligatoria per il datore di lavoro, si applica anche ai delegati del datore di lavoro?

Formazione dei Delegati datoriali: ci saranno ulteriori indicazioni?

E' parificata a quella del Datore di Lavoro o dei Dirigenti?

NO.

Le figure del datore di lavoro e del dirigente, pur avendo obblighi comuni ex art. 18 D.lgs. 81/2008, sono distinte dalle definizioni di fatto secondo le disposizioni del D.lgs. in parola.

[Click per leggere](#)

attività della Fondazione

La Carta di Urbino PER IL BENESSERE DELLA PERSONA CHE LAVORA



"La musica unisce tutti e la Carta di Urbino unisce tutti i lavoratori; per tale ragione abbiamo voluto, attraverso la serata del Safety Love, coniugare l'intrattenimento e i temi legati alla salute e sicurezza sul lavoro" Giuseppe Mulazzi (Direttore FRT).

<https://www.festivalsalutesicurezzalavoro.it/sottoscrivi-carta-di-urbino/>



Newsletter realizzata da 24 ORE Professionale per Fondazione Rubes Triva

Proprietario ed Editore: Il Sole 24 Ore S.p.A.

Sede legale e amministrazione: Viale Sarca 223 - 20126 Milano

Redazione: 24 ORE Professionale

© 2025 Il Sole 24 ORE S.p.a.

Tutti i diritti riservati.

È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi strumento.

I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze.